



SENT 19/2025

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente e relatore

Giovanni Comite Consigliere

Marco Fratini Consigliere

Carola Corrado Primo Referendario

Flavia D'Oro Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **60250** del registro di segreteria, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.:

Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H5010; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);

Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it);

Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B 67D 88 3T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it);

Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it);

come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

- appellante -

contro

Xxxx Xxxxx, costituito personalmente nel giudizio di primo grado, residente e domiciliato in Xxxxxxx (xx), Xxxxx Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx n. xx, c.a.p. xxxxx;

- appellato -

avverso e per l'annullamento

della sentenza n. 65/2021 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria del 19 luglio 2021 ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 7 febbraio 2025, svolta con l'assistenza il segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Presidente Tammaro Maiello nonché l'avv. Lidia Carcavallo per l'appellante I.N.P.S. mentre non risulta costituitosi l'appellato sig. Xxxx Xxxxx.

FATTO

1. Con ricorso del 24.08.2020 il sig. **Xxxx Xxxxx**, militare, titolare di trattamento di pensione con il sistema misto, invocando numerosi precedenti favorevoli della giurisprudenza contabile, ne ha chiesto la rideterminazione con i benefici dell'art. 54, comma 1, D.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con l'aliquota del 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.

2. Sentenza n. 65/2021 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria, pubblicata il 19 luglio 2021.

Il giudice monocratico della sezione giurisdizionale Corte dei conti, per la regione Umbria, ha accolto il ricorso parzialmente in conformità ai principi di diritto formulati dalle Sezioni Riunite di questa Corte (Sezioni Riunite sentenza n.1/2021/QM).

Invero secondo la richiamata sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.1/2021/QM:

a) *“la quota della pensione da liquidarsi con il sistema misto , ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,445%”.*

b) *“L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.*

La pronuncia si inserisce nel solco del tradizionale orientamento fatto proprio anche dalla Sezione territoriale per l'Umbria, in conformità a diverse pronunzie delle Sezioni Centrali di Appello favorevoli ai pensionati militari con requisiti analoghi a quelli del ricorrente, secondo cui il beneficio in questione è estensibile anche al personale che abbia maturato un'anzianità di servizio utile complessiva maggiore ai 20 anni.

Pertanto, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria in composizione monocratica ha accolto parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ha condannato l'INPS:

a) a riliquidare il trattamento pensionistico del ricorrente, con i benefici previsti dall'art. 54, co. 1, del d.P.R. 1092/1973, applicando alla parte retributiva della pensione l'aliquota annua di rendimento del 2,445% per gli anni di servizio utile maturato sino al 31.12.95;

b) al pagamento degli arretrati spettanti, maggiorati di interessi legali, dal giorno di maturazione del diritto e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino all'effettivo saldo.

2. Atto di appello dell'INPS.

Avverso la sentenza n. 65/2021 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria, pubblicata il 19 luglio 2021, l'INPS ha proposto appello per il seguente unico motivo:

2.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n.1092/1973.

L'I.N.P.S. lamenta che l'impugnata sentenza n. 65/2021 della sezione Umbria ha affermato il diritto del sig. Xxxx Xxxxx alla riliquidazione della quota retributiva della pensione con applicazione del coefficiente del «2,445%» anziché del coefficiente del «2,44%» stabilito dalla sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Invero, il Collegio della nomofilachia ha affermato che il coefficiente di calcolo della quota retributiva delle pensioni miste deve essere individuato nel quoziente prodotto dal rapporto fra il rendimento previsto

dal D.P.R. n. 1092/1973 al ventesimo anno di servizio (44%) ed il numero massimo di anni di contribuzione entro il quale sussiste il diritto all'applicazione del sistema misto (17 anni e 364 giorni al 31 dicembre 1995).

Acquisito che tale quoziente sarebbe stato pari a 2,445% le Sezioni Riunite hanno rilevato che esso si sarebbe dovuto approssimare al centesimo, così da risultare pari al 2,44% annuo.

E dunque identico a quello che sarebbe scaturito dal rapporto fra il coefficiente del 44% e i 18 anni *"tondi"* di servizio al 31 dicembre 1995.

Tanto premesso, le Sezioni Riunite con la richiamata sentenza n.1/2021 hanno stabilito che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, dovesse essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

Ciò in applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel «2,44%», e non già in quello del 2,445%, come ritenuto dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria con sentenza n. 65/2021. Tale sentenza è stata poi ribadita dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 12/2021 per un'anzianità inferiore ai 15 anni. A tal fine l'appellante INPS richiama la sentenza n. 51/2022 della Terza sezione centrale di appello, con la quale è stato affermato che il coefficiente di riferimento è pari al 2,44%, e non già al 2,445%.

3. Richieste dell'appellante.

Pertanto, il legale dell'I.N.P.S., in accoglimento dell'appello, ha chiesto a questa Sezione Centrale d'appello di riformare l'impugnata sentenza stabilendo che il coefficiente da applicare è quello del 2,44%, e non già quello del 2,445%.

4. All'udienza del 12 giugno 2024, l'avvocato dell'INPS ha insistito nelle conclusioni agli atti.

Poiché la notifica dell'atto d'appello dell'INPS al sig. Xxxx Xxxxx è avvenuta per compiuta giacenza, il Presidente relatore ha chiesto al legale dell'Inps di produrre la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). non risultando la stessa in atti.

L'avv. Giannico non avendo tale comunicazione ha chiesto un breve rinvio onde provvedere al deposito della C.A.D.

Pertanto, il Presidente, sentito il Collegio, ha disposto il rinvio della discussione del giudizio iscritto al n. 60250 all'udienza del 10 luglio 2024, ore 10,00 con onere per la parte appellante di depositare la cartolina di ricevuta della C.A.D. con cui si avvisava il sig. X x x x Xxxxxx della notifica, per compiuta giacenza, dell'atto di appello dell'INPS avverso la sentenza n. 65/2021 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria, pubblicata il 19.7.21.

5. Udiienza del 10 luglio 2024.

All'udienza del 10 luglio 2024, l'avv. Carcavallo, difensore dell'INPS nel confermare che l'INPS non ha mai ricevuto tale cartolina da Poste Italiane, ma ha solo l'esito della spedizione della cartolina, scaricato dal sito di Poste italiane, da cui risulta che la consegna è avvenuta in data

12.09.2022, ha chiesto l'accoglimento dell'appello ovvero, in subordine, un termine per rinotificare l'atto di appello.

6. Ordinanza n.15 del 1.8.2024.

Il Collegio, considerato che l'estratto scaricato dal sito di Poste italiane relativo alla spedizione della cartolina non è sufficiente ai fini del deposito della C.A.D., quale prova della notifica dell'appello per compiuta giacenza all'appellato, in assenza di opposizione della controparte non costituitasi in giudizio, ha accolto la richiesta dell'appellante INPS di rinotificare il proprio atto di appello, unitamente alla presente ordinanza, al sig. Xxxx Xxxxx, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa con onere di depositare prova della avvenuta notifica presso la Segreteria della Sezione entro dieci giorni dalla predetta notifica.

Nel contempo il Collegio ha fissato all'udienza del 7 febbraio 2025 h.10.00 la discussione del giudizio in esame n.60250, con termine per il deposito di note e documenti fino a dieci giorni prima dell'udienza.

7. In esecuzione dell'ordinanza n. 15/2024 l'INPS ha depositato la nuova notifica dell'appello e di detta ordinanza che risultano notificati mediante deposito il 13.9.2023 con comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 66911714373.9 in data 13.9.2024.

8. All'udienza del 7 febbraio 2025 è presente solo l'avvocato dell'INPS Lidia Carcavallo che ha chiesto l'accoglimento dell'appello.

DIRITTO

1. L'appello va dichiarato inammissibile.

Preliminarmente, il Collegio, rilevata la mancata costituzione

dell'appellato sig. Xxxx Xxxxx ne dichiara la contumacia.

Invero, la notifica dell'atto d'appello, introduttivo del presente giudizio, al sig. Xxxxx Xxxxx avverso la sentenza n. 65/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria risulta avvenuta a cura dell'appellante INPS ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Al riguardo, il Collegio evidenzia che la Corte di cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021 ha statuito il seguente principio:

“in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.

Ne consegue che la produzione dell'avviso di ricevimento della C.A.D. costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, art. 8, commi 4 e 2, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da *“provvisorio”* a *“definitivo”*.

Orbene in assenza della mancata produzione da parte del legale dell'INPS della c.d. C.A.D. relativa alla prima notifica dell'atto di appello al sig. Xxxx Xxxxx, alcun effetto sanante ha la seconda notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione di udienza al medesimo appellato atteso che la seconda notifica dell'appello è avvenuta quando la sentenza appellata n. 65/2021 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria, era già passata in giudicato, e che determina l'inammissibilità dell'appello.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello,
come in motivazione,

DICHIARA INAMMISSIBILE L'APPELLO

dell'I.N.P.S. avverso la sentenza n. 65/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria. Nulla per le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.

IL PRESIDENTE E ESTENSORE

Tammaro Maiello

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 13/02/2025

Il Dirigente

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della
Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo
52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria	13/02/2025
--------------------------	------------

il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere
le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente
